

# dataprime NEWS

n° 08

23 FEBBRAIO 2022



Wolters Kluwer



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di DATAPRIME  
fonte **IPSOA Quotidiano**



[www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)

## FISCO

REATI TRIBUTARI: L'IMMOBILE DONATO AI FIGLI NON SI CONFISCA

E-FATTURE 2020: CONSERVAZIONE ELETTRONICA ENTRO IL 28 FEBBRAIO

## LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

PIANO POVERTÀ E PROGRAMMAZIONE REGIONALE: STANZIATE LE RISORSE 2021 - 2023

## FINANZIAMENTI

BONUS CHEF: RINNOVATO FINO AL 2023 PER INVESTIMENTI E FORMAZIONE



sommario

## REATI TRIBUTARI: L'IMMOBILE DONATO AI FIGLI NON SI CONFISCA

Sara Mecca - Avvocato e Docente della Scuola di  
Polizia tributaria della Guardia di Finanza

Non è legittima la confisca sul bene immobile donato al figlio del reo, a meno che non si dimostri che si tratti di un trasferimento fittizio volto a eludere le garanzie del fisco. Lo ha stabilito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4456 del 9 febbraio 2022, in tema di reati tributari. La decisione appare interessante posto che molto spesso la confisca per equivalente (e dunque il prodromico sequestro) viene effettuata su beni di proprietà di terzi estranei al reato ma ritenuti nella disponibilità del reo, soprattutto ove tra i due sussista un rapporto di parentela. La Cassazione ha chiarito che occorre in realtà dimostrare tale disponibilità, attraverso un'analisi sull'effettività dell'esercizio dei poteri dispositivi

Un contribuente, in qualità di legale rappresentante di una S.p.a., veniva imputato per il reato di omesso versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000.

L'imprenditore veniva condannato sia in primo grado che in appello. La Corte d'appello disponeva, altresì, la confisca per equivalente su alcuni beni immobili che erano stati donati dall'imputato ai figli.

La decisione veniva impugnata in Cassazione lamentando, tra le altre cose, che i beni sottoposti a confisca non erano nella disponibilità del condannato ma erano stati donati ai figli, già prima del sequestro. I giudici del merito non avevano dimostrato la natura meramente fittizia e apparente delle predette cessioni e, pertanto, la non veridicità della intestazione dei beni in questione in favore di terzi estranei al reato. L'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 prevede che nel caso di condanna o patteggiamento per un reato tributario è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Qualora la confisca diretta non sia possibile si procede alla confisca di beni, per un valore corrispondente al profitto, di cui il reo abbia la mera disponibilità.

In sostanza la confisca per equivalente (e il preventivo sequestro) può essere applicata anche ai beni nella sola disponibilità dell'indagato. Sul concetto di disponibilità - la cui interpretazione si è sempre dimostrata problematica - è intervenuta più volte la Cassazione. In particolare, ad esempio, con la sentenza n. 36530/2015 era stato precisato che per disponibilità deve intendersi "[...] la relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (sez. II 2, n. 22153 del 22 febbraio 2013), cosicché i beni, se anche siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilità dell'indagato quando essi, sulla base di

elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi".

La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res e va estesa a tutte quelle situazioni in cui il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici dell'indagato, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri. Con la sentenza n. 4456 del 9 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento alla confisca, procedendo all'annullamento della stessa.

I Supremi giudici ricordano, anzitutto, che per i reati tributari è sempre ordinata la confisca diretta del prezzo o del profitto o quando ciò non sia possibile, per equivalente, di beni aventi identico valore. Essa non può riguardare beni di un terzo estraneo al reato o dei quali il condannato non ha la "disponibilità", intesa in termini non di formale titolarità ma di semplice libera relazione materiale con il bene. La Corte richiama due pronunce della medesima Cassazione secondo cui la nozione di disponibilità ai fini della confisca non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi (Cassazione, sentenze n. 34602/2021 e n. 4887/2019).

Nel caso di specie, era indubbio che l'imputato non fosse il proprietario dei beni confiscati, essendo stati questi donati ai figli, terzi apparentemente estranei rispetto al reato commesso, peraltro in data anteriore rispetto al provvedimento di sequestro preventivo. La Corte di appello aveva tuttavia confermato la misura cautelare, ritenendo che si trattasse di una donazione strumentale, volta cioè alla sottrazione di garanzie all'erario, escludendo la buona fede del donante e dei donatari. Tale conclusione, però, non era supportata da prove o da un'adeguata indagine, fondandosi solo sul rapporto di parentela tra coloro che avevano ricevuto gli immobili e il reo.

A ben vedere - dice la Cassazione - si tratta di una mera ipotesi, priva di ampia affidabilità, posto che il cedente potrebbe avere realmente ceduto il bene, senza averne mantenuto alcuna effettiva disponibilità. Non vi erano quindi indizi idonei a dimostrare l'effettuazione della donazione in danno del creditore erariale. Peraltro, ove il trasferimento fosse stato fittizio e non reale, doveva essere contestato il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000. Da qui l'annullamento del provvedimento di confisca a carico del condannato.

La decisione appare interessante posto che molto spesso la confisca per equivalente (e dunque il prodromico sequestro) viene effettuata su beni di proprietà di terzi estranei al reato ma ritenuti nella disponibilità del reo, soprattutto ove tra i due sussista un rapporto di parentela.

La Corte di Cassazione ha chiarito che occorre in realtà dimostrare tale disponibilità, attraverso un'analisi sull'effettività dell'esercizio dei poteri dispositivi.

## E-FATTURE 2020: CONSERVAZIONE ELETTRONICA ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Marco Bonfiglio - Praticante avvocato

Per le fatture elettroniche e gli altri documenti fiscalmente rilevanti relativi al periodo d'imposta 2020, il processo di conservazione elettronica deve essere terminato entro il 28 febbraio 2022 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare): la conservazione, infatti, deve essere effettuata entro i tre mesi successivi al termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2021, scaduto il 30 novembre scorso. Come conservare le e-fatture? È possibile avvalersi sia di operatori privati certificati e autorizzati sia del servizio gratuito di conservazione fornito dall'Agenzia delle Entrate

Scade il 28 febbraio 2022 il termine per la conservazione dei documenti elettronici (fatture e note di variazione) emessi e ricevuti durante il 2020.

La conservazione elettronica, per utilizzare la descrizione fornita dall'Agenzia delle Entrate nel suo sito web, non consiste nella "semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì (in) un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale)", che consente "di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa". Tale scadenza si ricava dal combinato disposto di più norme.

Anzitutto, l'obbligo di conservazione discende dalla previsione di cui all'art. 39, comma 4, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972, a tenor del quale "le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". In secondo luogo, il D.M. 17 giugno 2014, rubricato "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto" contiene all'art. 3, comma 3, un esplicito rinvio all'art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994: quest'ultima è la disposizione che consente di pervenire, difatti, alla data del 28 febbraio 2022 quale termine per la conservazione dei documenti elettronici relativi all'anno 2020, stabilendo che "a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi".

Il termine di scadenza di tre mesi previsto dalla succitata norma, dunque, è da intendersi decorrente a partire da quello per la

presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 (che va compilata sulla scorta dei dati relativi all'anno 2020), scaduto il 30 novembre 2021. In virtù di tale inferenza, pertanto, si giunge alla scadenza del 28 febbraio 2022 (l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data del 30 novembre 2021) per la conservazione dei documenti elettronici, siano essi fatture o note di variazione, relativi all'anno 2020. Riprendendo quanto detto in premessa, in relazione alla mancata coincidenza tra conservazione e mera memorizzazione su un supporto informatico dei dati digitali relativi alle operazioni attive e passive, poste in essere dall'operatore nel corso del 2020, si rammenta che sussistono, difatti, degli standard minimi che i file devono possedere per la corretta conservazione. Ad esempio, "ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio "PDF", "JPG" o "TXT") contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso Codice dell'Amministrazione digitale) e considerati idonei a fini della conservazione" (Agenzia delle Entrate, circolare n. 13/E del 2 luglio 2018). A tal riguardo si segnala, infine, l'esistenza sia di operatori privati dotati di certificazione e autorizzati alla conservazione delle fatture e delle note di variazione dei soggetti passivi che vi si rivolgono, sia della gratuità del servizio di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate presso il portale web Fatture e Corrispettivi. Dopo aver effettuato il login sul portale sarà necessario accedere alla pagina "Fatturazione elettronica e Conservazione", sezione "Conservazione", ove si potrà prendere visione sia dell'Accordo di servizio che del cd. allegato 2, ossia il Manuale del servizio di conservazione delle fatture elettroniche (nella sua versione più aggiornata, v. 1.8 datata 3 giugno 2021).

## SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

Daniilo Papa - Direttore centrale Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 1 del 2022, fornisce importanti chiarimenti sugli obblighi formativi e di addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, introdotti dall'art. 13 del decreto Fisco-Lavoro. L'operatività delle nuove disposizioni è tuttavia in gran parte rinviata alle scelte che il legislatore ha rimesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si dovrà esprimere entro il 30 giugno 2022. Come devono comportarsi i datori di lavoro in attesa della piena operatività delle norme?

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. in L. n. 215/2021) è intervenuto a modificare, fra l'altro, l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina la "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti". La disposizione ha introdotto nuovi obblighi formativi in materia prevenzionistica, prima del tutto inesistenti, a carico dei datori di lavoro ed ha previsto una rimodulazione degli obblighi formativi e di addestramento che interessano i lavoratori, rimettendo tuttavia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di riempire di contenuto gran parte delle nuove misure.

Su tali novità l'Ispektorato ha dunque fornito i necessari chiarimenti con la circolare n. 1/2022. Una prima novità prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di rimesso, entro il 30 giugno 2022, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione individua, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una "adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico". I contenuti del nuovo obbligo dovranno essere tuttavia individuati dalla Conferenza.

Ad essa è infatti demandato il compito di adottare "un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Sarà dunque l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Ne consegue che il nuovo obbligo formativo a carico dei datori di lavoro non è attualmente esigibile e occorrerà attendere le scelte effettuate dalla Conferenza. Per quanto concerne l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti l'Ispektorato ricorda anzitutto che la precedente formulazione dell'art. 37, comma 7, del D.L. n. 81/2008 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione". In sostituzione di tale formulazione

il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una "un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro" secondo quanto previsto dall'accordo rimesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti (...), le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi". La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione "adeguata e specifica" secondo quanto previsto dall'accordo rimesso alla Conferenza, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico.

Spiega infatti l'Ispektorato che, in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Ulteriori chiarimenti attengono però agli obblighi formativi a carico dei preposti.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 che a sua volta rinvia specificatamente alle scelte che saranno effettuate in tale sede.

Pertanto, anche tali requisiti non saranno immediatamente esigibili in relazione agli obblighi formativi del preposto ma occorrerà attendere che la Conferenza disciplini compiutamente la materia, anche in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole. Come già anticipato, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

L'adozione della prescrizione obbligatoria da parte del personale ispettivo avrà dunque come parametro gli obblighi formativi già declinati dall'accordo n. 221 del 21 dicembre 2011. Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, al

comma 5, già prevede che l'addestramento deve avvenire "da persona esperta e sul luogo di lavoro". Il legislatore, in tal caso, ha dunque integrato la disposizione specificando che "l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza".

Trattasi di contenuti obbligatori dell'attività di addestramento che, contrariamente alle precedenti in materia di formazione, trovano immediata applicazione.

Così come trova immediata applicazione il nuovo obbligo secondo cui "gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato". Qui l'Ispettorato ha inteso chiarire che il tracciamento degli addestramenti in un "apposito registro informatizzato" riguarda le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè quelle svolte a partire dal 21 dicembre 2021.

Alla immediata operatività delle nuove disposizioni consegue dunque la necessità che, sin da subito, l'addestramento sia effettuato con modalità tali da prevedere una "prova pratica" e/o una "esercitazione applicata".

Da ultimo l'Ispettorato chiarisce che non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato. Il rispetto di tale obbligo potrà essere comunque assicurato attraverso l'emanazione di una disposizione, quale potere rimesso al personale ispettivo per imporre, pena la comminazione di una specifica sanzione, un determinato comportamento al datore di lavoro.

*Le eventuali considerazioni contenute nel presente contributo hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l'amministrazione di appartenenza.*

## PIANO POVERTÀ E PROGRAMMAZIONE REGIONALE: STANZIATE LE RISORSE 2021 - 2023

E' approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che provvedere all'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023. Le regioni devono ora presentare la programmazione attuativa delle misure, tra cui il Reddito di cittadinanza e il sostegno alle persone in condizioni di povertà estrema.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 30 dicembre 2021 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023. Il Piano povertà 2021-2023 individua le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla povertà, nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio

nazionale in ambito sociale. Nell'ambito del Piano sono altresì definite le priorità per l'utilizzo delle risorse dedicate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Reddito di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni e degli interventi individuati dal Piano, a valere sulle risorse del decreto, inclusi i fondi relativi al Pon Inclusione, integrato con le risorse finanziarie dell'iniziativa React EU e al PNRR.

L'atto di programmazione è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e contiene:

- il quadro di contesto;
- le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla povertà;
- le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo e alle risorse delle iniziative REAC EU e del PNRR;
- la descrizione degli interventi e dei servizi programmati.

Le risorse sono pari a 619 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

## BONUS CHEF: RINNOVATO FINO AL 2023 PER INVESTIMENTI E FORMAZIONE

Giovanna Greco - Dottore commercialista

Il credito d'imposta per i cuochi professionisti è stato prorogato al 31 dicembre 2023. La misura, prevista dal decreto Milleproroghe, è destinata ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0. Il credito d'imposta è pari al 40% delle spese ammissibili per l'acquisto di beni strumentali durevoli e corsi di aggiornamento. Come si utilizza?

Bonus Chef è la misura adottata dal Governo per dare una risposta alle difficoltà economiche insorte a seguito delle misure restrittive causate dalla pandemia per chi lavora nel settore hospitality, consistente in un credito d'imposta pari al 40% delle spese ammissibili per l'acquisto di beni strumentali durevoli e corsi di aggiornamento.

Il credito d'imposta, previsto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) dagli artt. da 117 fino a 123, completa la serie di sussidi che ha interessato le attività ristorative Ho.Re.Ca. partita con i decreti Ristori, cui sono seguite le iniziative del Fondo Ristorazione Salva Made in Italy.

In virtù di un emendamento al decreto Milleproroghe il credito d'imposta per i cuochi professionisti è stato prorogato. Il bonus

inizialmente era stato previsto fino al 30 giugno 2021, con il correttivo approvato il bonus viene esteso fino al 31 dicembre 2023. Con l'emendamento, inoltre, si passa l'agevolazione dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) al regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il comma 117 della legge di Bilancio destina la misura ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0.

Il requisito principale è quindi quello di cuoco professionale, che può essere in servizio in qualità di:

- dipendente;
- titolare di partita IVA (in tal caso non rileva il possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all'attività di cuochi in alberghi e ristoranti).

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Ovviamente le spese, per essere ammissibili al credito d'imposta, devono essere strettamente funzionali all'esercizio dell'attività e devono essere state sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il credito d'imposta spetta nel limite del 40% delle spese ammissibili fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il bonus può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. D.Lgs. n. 241/1997.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986.

L'utilizzo del Bonus Chef, quindi, deve essere fatto tramite il modello F24, è escluso dalla base imponibile IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.


Il comma 119 dispone, inoltre, che il credito possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Le modalità di attuazione dovranno essere definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, con provvedimento. Non sono ancora noti i criteri in quanto il testo di legge dispone che le stesse possano essere adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto riguarderà in particolare le procedure di concessione al

fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. In ultimo, il comma 123 del testo di legge dispone l'applicazione del presente Bonus Chef nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Si tratta del cosiddetto "Temporary Framework", cioè la norma a validità temporanea, con scadenza 30 giugno 2022 (modifica approvata il 19 novembre 2021) che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il "Temporary Framework" fissa, inoltre, i limiti agli aiuti di stato espressamente riferiti a questo regime con massimale di erogazione diversi in base al settore di appartenenza.



# Corrispettivi SMART



**La soluzione Wolters Kluwer per gestire in maniera semplice i corrispettivi dei propri clienti, offrendo loro anche un servizio di alto valore in termini di consulenza**



# ARCA

## EVOLUTION

Semplice e modulare,  
scegli la soluzione ERP  
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

## **venerdì 25 febbraio 2022**

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

## **lunedì 28 febbraio 2022**

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile

Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria

Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2021 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione del Mod. Redditi 2021 ed IRAP 2021 entro 90 giorni dalla scadenza

Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento secondo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2021

# dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

[www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)  
[info@dataprime.it](mailto:info@dataprime.it)

📍 Rende (CS)  
Via Panagulis, 8  
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro  
Viale Magna Grecia, 298  
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria  
Via Labocetta, 7  
Tel 0965 890809

IPSOA **QUOTIDIANO**

